

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 05 novembre '19
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE 12 /2019

✓ Decreto Legge 124 / 2019

DECRETO LEGGE 124/2019

Con la pubblicazione in GU Serie Generale n. 252 del 26-10-2019, è entrato in vigore il Decreto Fiscale n° 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il Decreto è articolato in misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali, disposizioni sui giochi e lotterie, disposizioni fiscali ed ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili. Di seguito una panoramica delle misure contenute nel Decreto.

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

L'articolo 1 è volto a regolare la figura dell'accollo del debito d'imposta altrui prevista dall'articolo 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge, onde prevenire comportamenti fraudolenti, la disposizione chiarisce che per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto.

Sanzioni

Le sanzioni generate in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione di accollo - effettuata in spregio alla normativa de qua - si conformano a quelle già individuate dall'Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione 140/E del 2017, ovvero:

- in capo al soggetto accollante sono previste le sanzioni ex art. 13, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a seconda che:

- il credito d'imposta sia compensato in maniera superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, nel qual caso si applicherà pari al 30% del credito utilizzato;
- il credito d'imposta sia "inesistente", la misura della sanzione irrogata è prevista nella forbice che va dal 100% al 200% del credito stesso;
- in capo al soggetto accollato verrà irrogata la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, pari al 30% di ogni importo non versato, oltre al recupero delle somme a titolo di imposta e dei relativi interessi.

L'accollante è coobbligato in solido con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

Accertamento

I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento

Modalità attuative

Saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

I soggetti passivi che hanno ricevuto provvedimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Tipologia e importo dei crediti

L'esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Recupero dei crediti

I crediti possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva.

Operazioni intracomunitarie

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA. L'esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Modello f24 scartato

Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l'irrogabilità delle sanzioni amministrative, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge.

Nuove norme

Nel d.lgs. n° 241/1997 sono inseriti i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

Affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, saranno necessarie le seguenti condizioni:

- per importi del credito superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- per tutti i contribuenti, quindi anche per i soggetti non titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Decorrenza

Nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, il 2020, i crediti d'imposta (relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Sanzioni

Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 49-ter del DL n° 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n°248/2006, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

Attività d'accertamento

L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti.

Norme modificate

- art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- art. 37, comma 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

All'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72, è stata inserita la lettera "a-quinquies". Tale novità si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La novità consiste nell'introdurre un meccanismo che circoscriva le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall'omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria del lavoro.

Adempimenti

- In tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali deve essere effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi;
- l'obbligo si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, evitando conseguentemente che il committente possa essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell'opera commissionata;
- la provvista necessaria all'effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali deve essere tempestivamente messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nei 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento;
- il committente deve eseguire il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione;
- l'impresa affidataria, nei confronti della quale siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, può richiedere allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;
- l'obbligo per i committenti di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l'effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione dello stesso. Viene previsto,

inoltre, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni;

- le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Sanzioni

- Il soggetto obbligato al versamento che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa per omesso versamento di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n°471/1997;
- chi, avendo ricevuto o trattenuto le somme necessarie per eseguire i versamenti delle ritenute operate dai soggetti obbligati al versamento, ometta in tutto o in parte di eseguire il prescritto adempimento è responsabile penalmente. La penale rilevanza opera se l'omissione avviene oltre i termini e superata la medesima soglia di punibilità previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 10-bis del d.lgs. n° 74/2000.

Decorrenza

Dal 1° gennaio 2020.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA

- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato;
- viene, inoltre, resa obbligatoria la confisca del relativo profitto, ora solo facoltativa, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, del codice penale;
- è stato inserito, inoltre, il comma 1-ter, all'articolo 44, del D.lgs. n. 504/95. Nel citato comma è previsto che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro.

La confisca di valore, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la res (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo e anche prima della commissione del reato) e il reato, ha ad oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca "diretta" dei medesimi prezzi o profitti non risulti praticabile. La riforma attuata con il d.lgs. n° 158/2015 ha stabilito che la confisca del prezzo o del profitto dei predetti reati "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che in caso di "mancato versamento la confisca è sempre disposta".

TRUST

L'articolo 13 è stato inserito allo scopo di estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità - già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio – di accedere alle informazioni afferenti alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust, che tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare al “Registro delle imprese”, presso cui sono detenute in apposite sezioni speciali.

Norme Modi

- art. 9, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 231/2007

UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n°196/2003.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

È confermato anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, ad esclusione della descrizione e del CF del cliente, delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

DECORRENZA

Dal 1° luglio 2020.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Amministrazione Finanziaria comunica, con modalità telematiche, al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Viene modificata la soglia che limita le transazioni in denaro contante.

- Dal 1° luglio 2020 → soglia 2.000 euro;
- Dal 1° gennaio 2022 → soglia 1.000 euro.

Sanzioni

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI ED ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Sono esclusi dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini.

SANZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa:

→ da euro 100 a euro 500.

Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante

misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n° 82/2005 è integrata con ulteriori funzionalità. Nello specifico la piattaforma ha l'obiettivo di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati. Questo processo rende automatica la produzione della fattura elettronica evitando attività manuali e conseguenti errori.

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Soggetti beneficiari

Esercenti attività di impresa, arte o professioni.

Misura credito

30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Agevolazione

Per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Modalità utilizzo credito

Esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. L'obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

SANZIONI

A partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica

nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

A decorrere dal 10 febbraio 2020 la misura del prelievo erariale unico, applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) ("VLT"), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è fissata, rispettivamente:

- nel 23 per cento;
- nel 9 per cento.

Le aliquote vigenti, rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento, si applicano fino al 9 febbraio 2020.

ADEGUAMENTO ASENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 14 MARZO 2019, CAUSA C- 449/17

La modifica dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevista dalla norma in esame, è finalizzata ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche. In particolare, non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e universitario le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli B e C1, le quali, pertanto, sono soggette ad IVA. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2020. Le autoscuole tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONNESSI AD EVENTI SISMICI

Il Decreto del 25 gennaio 2019 ha disposto, per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni Comuni della Provincia di Catania, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019. Con l'articolo 33 si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020,
- ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati entro il mese di gennaio 2020.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL TUIR

Secondo il comma 8 dell'articolo 96 del TUIR, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

Novità

L'articolo in esame mira a stabilire che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

INCENTIVI CONTO ENERGIA

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente ha facoltà di mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica. Il mantenimento del diritto è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Iter procedurale

I soggetti devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA 1ª RATA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DL N. 119 DEL 2018

È stata prorogata al 30 novembre la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, del DL n°119/2018 per la prima o unica rata della rottamazione ter. La nuova scadenza del 30 novembre si sposta in realtà al 2 dicembre, in quanto il 30 è sabato. L'intento dell'intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione-ter" entro il 30 aprile 2019 ovvero che provengono dalla c.d. "rottamazione-bis" o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.

IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, così come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto prevede l'inasprimento delle pene per i reati tributari. In particolare per il reato di "dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" è stabilito un aumento del limite massimo della pena comminata per il reato in parola che passerà dai sei, attualmente previsti, a ben otto anni di reclusione. Le disposizioni hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

FONDO DI GARANZIA PMI

Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge n°662/1996, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.

QUOTA VERSAMENTI IN ACCONTO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati:

- in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners

